



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2012

Disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo in grotta

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ultimi incidenti subacquei verificatisi sul nostro territorio a Portofino (morte di due subacquei) e a Palinuro (morte di quattro subacquei), rendono indifferibile la necessità di regolamentare la disciplina delle immersioni subacquee in grotta a scopo turistico-ricreativo.

La complessità di tali immersioni è tale che anche quella più semplice può rivelarsi fatale a causa di eventi imprevedibili o molte volte prevedibili e non opportuna-

mente tenuti in considerazione dai partecipanti.

A ciò si aggiunga che tali immersioni vengono affrontate senza la predisposizione di mezzi idonei a prevenire incidenti che possono rilevarsi mortali e ben si capisce come tale stato delle cose sia intollerabile.

Visto che il sostegno attualmente rivolto a queste realtà da parte della normativa in vigore è del tutto irrilevante, si ritiene indifferibile e necessario il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce le norme in materia di immersioni subacquee in grotta a scopo turistico-ricreativo.

2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla normativa vigente sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, s'intende per immersione in grotta qualsiasi attività di immersione subacquea tecnica nella quale viene utilizzata una specifica attrezzatura subacquea per l'esplorazione di grotte, naturali o artificiali, parzialmente o interamente sommerse sott'acqua.

2. Ai fini della presente legge s'intende per coordinatore dell'immersione chi, in possesso di corrispondente brevetto di sommozzatore di almeno terzo livello e di certificazione «*cave diving*» e accreditato presso un centro di immersione autorizzato o presso associazioni subacquee riconosciute, coordina le attività di immersione singola o di gruppo a scopo turistico-ricreativo, esercitate anche con l'ausilio di attrezzature e strumenti atti a consentire la respirazione durante l'immersione, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione e a profondità non superiore a 40 metri.

3. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo s'intende ogni immersione con autorespiratore.

4. Ai fini della presente legge s'intende per centro di immersione subacquea un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, in virtù di risorse logistiche, organizzative, strumentali e sulla base di *standard* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, nel rispetto dell'ambiente subacqueo e delle aree marine e costiere.

Art. 3

(Requisiti ed equipaggiamento)

1. L'attività di immersione subacquea di cui alla presente legge deve essere svolta esclusivamente in presenza di coordinatore dell'immersione, che è responsabile della persona o del gruppo che effettua l'immersione. Il numero dei partecipanti per ogni coordinatore non può essere superiore a tre.

2. L'attività di immersione subacquea è consentita ai soggetti in possesso del brevetto riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di livello non inferiore a quello di sommozzatore di secondo grado (*Level II diver*).

3. Ai fini dell'immersione in grotta il sommozzatore di cui al comma 2 deve obbligatoriamente munirsi di bussola, di tre torce subacquee, di casco protettivo e di due bombole separate ad ognuna delle quali deve essere collegato un erogatore con manometro e due autorespiratori autonomi ed indipendenti.

4. Il sommozzatore è tenuto ad assicurarsi alla superficie mediante apposita sagola, che deve essere tesa durante tutto il tragitto in grotta.

Art. 4.

(Siti autorizzati)

1. L'attività di immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo in grotta è consentita unicamente nei siti autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'istituzione di un elenco dei siti di cui al comma 1.

